

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ DIRITTO E PROGRESSO

STATUTO

Approvato dal Congresso Nazionale

Il 26/09/2020



Indice

[ART. 1 \(Denominazione\)](#)

[ART. 2 \(Sede\)](#)

[ART. 3 \(Emblema\)](#)

[ART. 4 \(Durata\)](#)

[ART. 5 \(Disciplina, Statuto e Regolamento\)](#)

[ART. 6 \(Finalità\)](#)

[ART. 7 \(Attività\)](#)

[ART. 8 \(Associati e associate\)](#)

[ART. 9 \(Diritti e Doveri degli associati/e\)](#)

[ART. 10 \(Recesso, esclusione e morte dell'associato/a\)](#)

[ART. 11 \(Patrimonio\)](#)

[ART. 12 \(Organi e cariche sociali\)](#)

[ART. 13 \(Assemblea Congressuale Nazionale\)](#)

[ART. 14 \(Compiti dell'Assemblea Congressuale Nazionale\)](#)

[ART. 15 \(Assemblea Congressuale Nazionale ordinaria\)](#)

[ART. 16 \(Assemblea Congressuale Nazionale straordinaria\)](#)

[ART. 17 \(Consiglio Direttivo Nazionale\)](#)

[ART. 18 \(Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale\)](#)

[ART. 19 \(Comitato Esecutivo\)](#)

[ART. 20 \(Sedute Telematiche\)](#)

[ART. 21 \(Presidente Nazionale\)](#)

[ART. 22 \(Vice Presidente Nazionale\)](#)

[ART. 23 \(Il Segretario\)](#)

[ART. 24 \(Collegio dei Probiviri\)](#)

[ART. 25 \(Organo di controllo\)](#)

[ART. 26 \(Organo di Revisione dei conti\)](#)

[ART. 27 \(Organizzazione territoriale\)](#)

[ART. 28 \(Libri Sociali\)](#)

[ART. 29 \(Rendiconto annuale, bilancio di esercizio e scritture contabili\)](#)

[ART. 30 \(Scioglimento e devoluzione del patrimonio\)](#)

[ART. 31 \(Disposizioni finali\)](#)

ART. 1

(Denominazione)

1. Nel rispetto del D. Lgs. 30 luglio 2017, n.117 (d'ora in poi C.T.S.) e delle disposizioni in esso richiamate, nonché di quelle del codice civile e delle altre applicabili, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata: «Associazione Solidarietà Diritto e Progresso APS», in acronimo "ASSODIPRO"
2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
3. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'Associazione deve far uso dell'indicazione di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS e deve indicare gli estremi dell'iscrizione nell'attuale Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e, non appena verrà istituito, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

[Torna all'Indice](#)

ART. 2

(Sede)

1. L'Associazione ha sede legale in Roma ed opera, a livello nazionale ed eventualmente internazionale, attraverso strutture territorialmente articolate in Sezioni ed eventuali sotto strutture secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento.
2. Il trasferimento della sede legale non richiede modifica dello Statuto, bensì solo l'adempimento dell'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

[Torna all'Indice](#)

ART. 3

(Emblema)

L'emblema dell'Associazione raffigura, su fondo azzurro contenente in basso il tricolore nazionale, la Solidarietà nelle due mani che si stringono, il Diritto nel simbolo della bilancia e della giustizia e il Progresso nelle dodici stelle poste in un cerchio, simbolo degli stati fondatori della Comunità Europea e identificato come ispiratore al progresso nella Unità dei Popoli.

ART. 4

(Durata)

L'Associazione ha durata **illimitata**.

[Torna all'Indice](#)

ART. 5

(Disciplina - Statuto e Regolamento)

1. L'Associazione opera nel rispetto ed entro i limiti del C.T.S., delle relative disposizioni di attuazione, del codice civile e delle altre norme applicabili, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e tutela della riservatezza e della privacy, nonché dei principi dell'ordinamento giuridico.

- 2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per gli aspetti organizzativi di dettaglio, dal Regolamento di funzionamento che è approvato dall'Assemblea Congressuale Nazionale.

[Torna all'Indice](#)

ART. 6 (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di religione, di ideologia politica, né qualunque altra sorta di discriminazione.
2. Conformandosi ai principi di democrazia, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di legalità, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale d'interesse generale, di cui all'art.5, comma 1, lettera w, del C.T.S., di promozione, supporto e tutela dell'esercizio da parte degli associati/e, di loro familiari o di terzi dei diritti umani, civili, sociali e politici garantiti dalla Costituzione della Repubblica e dai trattati e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, rivolgendo una particolare attenzione ai settori della società nei quali l'esercizio di quei diritti risulta ancora limitato o soggetto a normative restrittive, come ad esempio nel caso delle Forze Armate e dei Corpi ad esse ausiliari, delle Forze di Polizia, ecc..

[Torna all'Indice](#)

ART. 7 (Attività)

1. L'Associazione persegue le proprie finalità svolgendo, nell'ambito della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (di cui all'art.5, comma 1, lettera w), del C.T.S., le seguenti attività d'interesse generale:
 - a. interviene e dà impulso a dibattiti pubblici;
 - b. organizza conferenze, convegni, seminari, incontri, ecc., aperti alla più ampia partecipazione anche degli organi di informazione;
 - c. promuove e realizza pubblicazioni;
 - d. propone e sollecita l'adozione da parte del Parlamento, del Governo e delle altre Istituzioni competenti, nazionali ed internazionali, di tutti gli interventi normativi, amministrativi, ecc. ritenuti, necessari o utili al perseguimento delle finalità sociali;
 - e. stringe rapporti di collaborazione, eventualmente anche nella forma dell'adesione, con altre associazioni o enti, sia nazionali che internazionali, che per seguono finalità analoghe, senza che per ciò occorranò modifiche statutarie;
 - f. stipula convenzioni, generali e particolari, con centri di assistenza fiscale, patronati, studi commerciali, studi legali, ecc., al fine di favorire la più diffusa, accurata ed efficace tutela dei diritti degli associati;
 - g. promuove ed attua interventi di sostegno indiretto (raccolta fondi, sottoscrizioni, ecc.) e, nei limiti delle risorse disponibili, anche interventi di sostegno diretto (contributi, sovvenzioni, ecc.) a favore degli associati e dei loro famigliari, che si trovino in condizione di estremo bisogno o che siano sprovvisti dei mezzi necessari per poter far valere i propri diritti primari;
 - h. conferisce premi e tributa riconoscimenti ad associati / e che si siano distinti nel perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione;
 - i. assume, senza necessità di previa delibera di modifica dello Statuto, qualunque altro

tipo di iniziativa di altro genere consentita dal C.T.S., ivi compresa la stipula delle convenzioni (di cui all'art.56 dello stesso C.T.S.), e dalle altre disposizioni applicabili, che reputerà necessaria o utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati/e.
3. Gli associati/te che prestano attività di volontariato ai sensi (dell'art. 17 del C.T.S.) sono assicurati/e per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi (dell'art.18 dello stesso C.T.S.).
4. L'assunzione di lavoratori/trici subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività d'interesse generale ed il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione e comunque nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.36 e 16 del C.T.S..

[Torna all'Indice](#)

ART. 8 **(Associati e associate)**

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, maggiori d'età, che ne condividano le finalità, siano interessate al perseguimento delle stesse ed accettino di osservare lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento.
2. La qualità di associato/a può essere rivestita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei soci dell'Associazione.
3. L'ammissione all'Associazione deve essere richiesta al Presidente Nazionale, direttamente o, se esistente, tramite la struttura territoriale della regione di residenza del richiedente, che la trasmette prontamente al Presidente Nazionale.
4. In caso di accoglimento della domanda, l'ammissione è comunicata all'interessato e deve essere annotata dal Presidente Nazionale nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto la decisione, motivata, è comunicata all'interessato/a, che, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere che sulla sua ammissione all'Associazione si pronunci, in occasione della prima convocazione del CE;
6. In nessun caso sono ammesse discriminazioni o limitazioni nell'ammissione degli associati/e con riferimento alle condizioni sociali ed economiche;
7. L'ammissione del socio/a è sine die, salvo il diritto di recedere in qualsiasi momento con effetto immediato;
8. La quota associativa non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile, cedibile e rivalutabile.
9. I soci e le socie si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti:
 - a. Soci/e ordinari sono coloro che versano la quota ordinaria annuale;
 - b. Soci/e sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria annuale, versano ulteriori contribuzioni volontarie;
 - c. Soci/e onorari/benemeriti sono coloro che, essendosi particolarmente distinti nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione o essendo personalità di rilievo della società civile, vengono nominati tali dal Congresso Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 9
(Diritti e Doveri degli associati/e)

1. Ogni socio/a è tenuto/a a versare la quota annuale stabilita, ad osservare e rispettare lo Statuto e relativo Regolamento di funzionamento e a concorrere al perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione in modo volontario e gratuito e senza fini di lucro.
2. I soci/e hanno diritto di ricevere informazioni sull'attività associativa, di visionarne i libri sociali, di ottenere copia dei verbali dell'Assemblea Congressuale Nazionale ed al Consiglio Direttivo Nazionale, di partecipare attivamente e passivamente alle elezioni degli organi sociali e di essere rimborsati per le spese, documentate, eventualmente sostenute nello svolgimento dell'attività che sia stato loro demandato di compiere.
3. I soci/e hanno diritto di esprimere il proprio voto, personalmente o per delega nell'Assemblea della sede territoriale di appartenenza, purché siano iscritti/e nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento della quota annuale. Nella stessa sede deve essere osservato quanto previsto dal precedente punto 2.

ART. 10
(Recesso, esclusione e morte dell'associato/a)

1. La qualità di socio/a viene meno per recesso, esclusione o morte.
2. Il socio/a può in ogni momento comunicare per iscritto il recesso, alla sede periferica di appartenenza, che lo comunicherà alla Presidenza Nazionale per la relativa annotazione sul libro soci.
3. Il socio/a che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento può essere escluso/a dall'Associazione.
4. L'esclusione è decisa dal Presidente Nazionale, su richiesta del direttivo di Sezione, entro tre mesi dalla contestazione scritta della violazione e solo dopo aver ricevuto le memorie scritte dell'interessato.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, il socio/a può proporre impugnazione della decisione in prima istanza al Comitato Esecutivo e in seconda istanza al Collegio dei Proviviri. Se eletti Le modalità saranno disciplinate dal Regolamento di funzionamento.
6. La qualità di socio/a viene meno in caso di morte ed è intrasmissibile.

ART.11
(Patrimonio)

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati/e, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, eredità, donazioni, eccedenze dei precedenti esercizi annuali, legati ed altre entrate consentite dalla normativa in materia.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili ed avanzi di gestione, unicamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi statutari.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati/e, lavoratori, collaboratori, titolari e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso operazioni di distribuzione di utili ed avanzi di gestione, di fondi e di riserve quelle indicate dall'art.8, comma 3, del C.T.S.
6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, come prescritto dall'art.9 del C.T.S., ad altri enti del Terzo settore su delibera assunta dall'Assemblea Congressuale Nazionale ai sensi dell'art.13 dello Statuto, previo parere positivo da richiedere con raccomandata a/r all'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del C.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
7. In difetto o difformità dal parere dell'ufficio di cui sopra, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti sono nulli; tuttavia, decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che il suddetto Ufficio abbia dato ad essa riscontro, il parere ad esso demandato deve intendersi reso positivamente.

[Torna all'Indice](#)

ART.12 **(Organi e cariche sociali)**

1. Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:
 - a. l'Assemblea Congressuale Nazionale;
 - b. il Consiglio Direttivo Nazionale (d'ora in poi C.D.N.) (se permane il presupposto di cui all'art.25, comma 2, del C.T.S.),
 - c. il Comitato Esecutivo (d'ora in poi C.E.)
 - d. il Presidente Nazionale;
 - e. il Vice Presidente Nazionale; (se permane il presupposto di cui all'art.25, comma 2, del C.T.S.),
 - f. Tesoriere;
 - g. Collegio dei Probiviri se eletto;
 - h. l'Organo di controllo (se ricorrono i casi di cui (all'art.30 del C.T.S.);
 - i. l'Organo di Revisione dei conti (se ricorrono i casi di cui (all'art.31 del D.Lgs C.T.S.).
2. Le cariche sociali sono tutte elettive, esercitate a titolo gratuito.

[Torna all'Indice](#)

ART. 13 **(Assemblea Congressuale Nazionale)**

1. L'Assemblea Congressuale Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Delegati/e eletti/e nelle assemblee dei Soci convocate nelle sedi territoriali in base a criteri di proporzionalità democratica e rappresentanza territoriale.
2. L'Assemblea Congressuale Nazionale è ordinariamente convocata ogni tre anni, entro il 30 aprile, dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare, alle sedi territoriali almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo lettera, fax o e-mail spedita al recapito istituzionale, e indicante la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea Congressuale Nazionale può essere inoltre convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci, con le stesse modalità di cui sopra, a richiesta scritta di almeno 1/3 degli associati/e o quando il CDN lo chiede con delibera assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti. L'Assemblea Congressuale Nazionale convocata a seguito delle richieste di cui sopra non può essere convocata ulteriormente per il medesimo motivo non prima che sia trascorso un periodo non inferiore all'anno solare.
4. Delle riunioni dell'Assemblea Congressuale Nazionale è redatto verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal segretario verbalizzante, da conservare presso la sede legale.
5. L'Assemblea Congressuale Nazionale è ordinaria o straordinaria:
 - a. È ordinaria quando è convocata allo scadere del triennio dalla precedente convocazione, per deliberare sulle materie di cui all'art.14, comma 1, dello Statuto;
 - b. è straordinaria quando è convocata anticipatamente per deliberare sulle materie di cui all'art.16, comma 1, dello Statuto o quando è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto o sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione o sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art.16 dello Statuto.
 - c. I delegati/e sono eletti/e dall'assemblea dei soci/e della sede periferica territorialmente competente, nel numero e nel rispetto dei criteri di proporzionalità che saranno stabiliti nel regolamento di funzionamento.
6. Permanendo il presupposto di un numero di associati non inferiore a cinquecento, di cui all'art.25, comma 2, del C.T.S., il Regolamento di funzionamento dello Statuto può stabilire, dettando le relative disposizioni organizzative, che vengano convocate assemblee separate nelle province dove sussistano articolazioni organizzative dell'Associazione e/o per ambiti territoriali prossimi, al fine di eleggere i delegati da inviare all'Assemblea Congressuale Nazionale. In tal caso, deve essere comunque assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate e si applicano applicando le disposizioni dettate dall'art.2540, commi terzo, quarto, quinto e sesto, del codice civile.

[Torna all'Indice](#)

ART. 14

(Compiti dell'Assemblea Congressuale Nazionale)

1. L'Assemblea Congressuale Nazionale:
 - a. determina le linee programmatiche dell'attività associativa;
 - b. elegge i componenti del C.E. e delibera sulla eventuale loro revoca;
 - c. elegge il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Collegio dei Probiviri se necessario e delibera sulla eventuale loro revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e, se del caso, promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva lo Statuto e il Regolamento di funzionamento dello Statuto;
 - f. delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento;
 - g. delibera con maggioranza qualificata in ordine allo scioglimento, alla trasformazione,

alla fusione o alla scissione dell'Associazione;

- h. delibera su quant'altro demandato per legge e per Statuto e sottoposto al suo esame dal Presidente Nazionale o, nel caso previsto dall'art.13, comma 3, dello Statuto, anche dai soci/e e dal Consiglio Direttivo Nazionale, che ne abbiano chiesto la convocazione.

[Torna all'Indice](#)

ART. 15 **(Assemblea Congressuale Nazionale ordinaria)**

1. L'Assemblea Congressuale Nazionale ordinaria è regolarmente costituita:
 - a. in prima convocazione, se è presente, la maggioranza dei delegati/e rappresentanti la maggioranza dei soci iscritti aventi diritto di voto;
 - b. In seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei delegati/e presenti;
2. Delibera sulle modifiche al regolamento funzionamento;
3. Ratifica le modifiche imposte per legge sullo statuto e regolamento di funzionamento;
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

[Torna all'Indice](#)

ART. 16 **(Assemblea Congressuale Nazionale straordinaria)**

1. L'Assemblea Congressuale Nazionale straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche statutarie con la presenza, di tanti delegati/e rappresentanti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e con decisione presa a maggioranza dei presenti;
 - b. sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei delegati rappresentanti i soci con voto favorevole a maggioranza.
 - c. sulle materie di cui all'art.14, comma 1, dello Statuto, nei casi di cui all'art.13, comma 3, del medesimo, con la presenza, di metà più uno di tanti Delegati/e aventi diritto di voto e con decisione presa a maggioranza dei presenti.
2. Le suddette maggioranze devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

[Torna all'Indice](#)

ART. 17 **(Consiglio Direttivo Nazionale)**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è organo di direzione della As.So.Di.Pro. nell'ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale costituisce l'organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è composto:
 - a. da delegati eletti da ogni sezione in proporzione al numero dei soci nel numero e nel

rispetto dei criteri di proporzionalità che saranno stabiliti nel regolamento di funzionamento.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. approva annualmente gli atti contabili dell'Associazione e, contestualmente, delibera in merito alle finalità ed alle attività statutariamente previste a favore delle quali deve essere destinato l'eventuale avanzo dell'esercizio finanziario concluso;
- b. approva i regolamenti e le modifiche agli stessi da presentare al Congresso;
- c. trasforma la piattaforma programmatica approvata dal Congresso Nazionale in progetti e programmi di attuazione;
- d. delibera in merito alla struttura tecnico-operativa che supporta il lavoro del Comitato Esecutivo.

[Torna all'Indice](#)

ART. 18

(Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale)

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e al conto consuntivo, alle finalità ed alle attività statutariamente previste alle quali destinare l'eventuale avanzo dell'esercizio finanziario concluso e all'ammontare della quota sociale.
2. Gli avvisi di convocazione sono inviati con lettera raccomandata o con telegramma, PEC o E-mail almeno sette giorni prima della riunione e devono contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
3. Trascorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per delega.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano dei presenti.
5. Il verbale delle riunioni e delle delibere in esse assunte, al termine, viene letto, sottoposto a votazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Nazionale.
6. Il **Consiglio Direttivo Nazionale**:
 - a. approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e la relazione di missione predisposti dal CE e dal Tesoriere (art.13 del C.T.S.);
 - b. fissa l'importo della quota associativa annuale;
 - c. fissa la misura percentuale della quota associativa annuale, che le strutture territoriali dell'Associazione devono poi riversare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sul conto corrente dell'associazione appositamente individuato;
 - d. può chiedere con delibera presa a maggioranza di 2/3 dei componenti, la convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale, alla quale il Presidente è tenuto inderogabilmente a provvedere, fissando la relativa data entro e non oltre tre mesi dalla richiesta e ponendo all'ordine del giorno anche tutti i punti in essa indicati;
 - e. in caso di morte e di impedimento permanente o protratto oltre tre mesi del Presidente,

convoca l'Assemblea Congressuale Nazionale per eleggere il nuovo Presidente entro e non oltre tre mesi dall'evento, demandando collegialmente nel frattempo al Vicepresidente, la legale rappresentanza e l'amministrazione dell'Associazione.

Ferma restando la facoltà del Consiglio Nazionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, da sottoporre alla Assemblea Congressuale, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del C.T.S.

[Torna all'Indice](#)

ART. 19 **(Comitato Esecutivo)**

1. Permanendo il presupposto di un numero di associati non inferiore a cinquecento, di cui all'art.25, comma 2, del C.T.S., l'Assemblea Congressuale Nazionale elegge un **Comitato Esecutivo**, che in tal caso è l'organo assembleare deliberante nel triennio fino alla successiva convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.;
2. **Comitato Esecutivo** dura in carica per tre anni dall'elezione e cessa, ordinariamente, allo scadere del mandato o, anticipatamente, per il venir meno (dimissioni, impedimento permanente o di durata superiore a sei mesi, morte) e/o per l'eventuale revoca della maggioranza dei suoi componenti decisa dall'Assemblea Congressuale Nazionale.
3. **Comitato Esecutivo** è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea Congressuale Nazionale tra gli associati/e, è presieduto, senza diritto di voto, se non eletto negli organi stessi, dal presidente o dal vicepresidente e nei casi di assenza, dal consigliere che ha riportato più voti all'atto della nomina.
4. I componenti del C.E. sono rieleggibili;
5. Il Comitato Esecutivo a maggioranza dei suoi componenti, con voto segreto:
 - a. Ratifica il Segretario scelto dal Presidente;
 - b. Elegge e revoca il Vicesegretario;
 - c. Elegge e revoca il Tesoriere;
 - d. Delibera la costituzione di gruppi di lavoro e di aree tematiche specifiche;
 - e. Predisponde annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo quanto stabilito in conformità (all'art.13 del C.T.S.), e li presenta per l'approvazione, entro il 30 aprile, al Consiglio Direttivo Nazionale.
 - f. Dispone in merito alla costituzione, alla riorganizzazione ed alla soppressione delle strutture territoriali.
6. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo lettera, fax o e-mail, e indicante la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
7. Il Comitato Esecutivo è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o opportuno, nonché quando la maggioranza dei componenti in carica ne faccia richiesta scritta al Presidente Nazionale, il quale, in tal caso, è inderogabilmente tenuto a provvedere in conseguenza, convocando, con le modalità di cui sopra.
8. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei

componenti e delibera, ordinariamente, a maggioranza dei presenti.

[Torna all'Indice](#)

ART. 20 (Sedute Telematiche)

Il Regolamento di funzionamento dello Statuto può disciplinare le assemblee nazionali e territoriali, mediante mezzi di telecomunicazioni ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

[Torna all'Indice](#)

ART. 21 (Presidente Nazionale)

1. Il Presidente Nazionale, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione
2. Il Presidente Nazionale dura in carica per tre anni dall'elezione e cessa ordinariamente allo scadere del mandato o anticipatamente per dimissioni volontarie, per impedimento permanente o di durata superiore a tre mesi o per revoca decisa dal Congresso come stabilito nel Regolamento di Funzionamento;
3. Il Presidente Nazionale è rieleggibile;
4. **Il Presidente Nazionale:**
 - a. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Associazione;
 - b. compie, in caso di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione, portandone a ratifica i contenuti nella prima assemblea utile del Comitato Esecutivo
 - c. attua le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione approvate dall'Assemblea Congressuale Nazionale;
 - d. convoca, entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea Congressuale Nazionale o, se eletto, il Consiglio Direttivo Nazionale per gli adempimenti statutari, fissandone l'ordine del giorno;
 - e. convoca l'Assemblea Congressuale Nazionale, sia in sede ordinaria, che straordinaria, in osservanza di quanto previsto dagli artt.13,14,15 e 16 dello Statuto;

[Torna all'Indice](#)

ART. 22 (Vice Presidente Nazionale)

1. Qualora gli associati siano superiori alle 500 unità, l'Assemblea Congressuale Nazionale elegge, tra gli associati, un Vice Presidente Nazionale;
2. Il Vice Presidente dura in carica per tre anni dall'elezione e cessa, ordinariamente, allo scadere del mandato o, anticipatamente, per dimissioni volontarie, per impedimento permanente o superiore a tre mesi o per revoca dell'Assemblea Congressuale;
3. Il Vice Presidente Nazionale è rieleggibile;
4. Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente Nazionale, nella legale rappresentanza, interna ed esterna dell'Associazione, e nello svolgimento dei compiti previsti dall'art.21 dello Statuto, in caso di impedimento temporaneo del medesimo;
5. In caso di morte e di impedimento permanente o protratto oltre tre mesi del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale convoca il Congresso per eleggere il nuovo

Presidente entro e non oltre tre mesi dall'evento, assumendo o mantenendo, nel frattempo, la legale rappresentanza e l'amministrazione dell'Associazione.

[Torna all'Indice](#)

ART. 23 (Il Segretario)

1. Può ricoprire la carica di Segretario ciascun Socio in regola con l'iscrizione. Il Segretario è scelto e revocato dal presidente in carica e decade con il mandato dello stesso. Non ha diritto di voto.
2. Il Segretario, assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi dell'Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali.
3. Coordina l'attività dello Staff di Segreteria.
4. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni vengono assunte dal Vicesegretario.

[Torna all'Indice](#)

ART. 24 (Collegio dei Probiviri)

1. Il **Collegio dei Probiviri se eletto**, ha il compito di intervenire per le funzioni e le modalità previste nel Regolamento di funzionamento.
2. In caso di mancata elezione del Collegio dei Probiviri le funzioni e le modalità previste dal Regolamento sono assunte dal Comitato Esecutivo.
3. Il **Collegio dei Probiviri**, qualora chiamato ad intervenire su qualsiasi problematica non dovesse esprimersi nei tempi e nei modi previsti, le funzioni vengono avocate dal Comitato Esecutivo.

[Torna all'Indice](#)

ART. 25 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del C.T.S.
2. L'Organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
3. L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui (all'art.14 del C.T.S.).
4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli organi di amministrazione notizie sulle attività sociali.

[Torna all'Indice](#)

ART. 26 (Organo di Revisione dei conti)

L'Organo di Revisione dei Conti è nominato nei casi previsti (dall'art.31 del C.T.S.) ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 27
(Organizzazione territoriale)

1. L'organizzazione territoriale dell'associazione si attua attraverso strutture articolate in Sezioni con autonomia amministrativa e contabile ed eventuali sotto strutture come esplicitato nel Regolamento di funzionamento.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le Sezioni dell'organizzazione territoriale sono tenute a versare sul C/C dell'associazione appositamente individuato nella misura percentuale stabilita dal C.D.N. delle quote associative direttamente raccolte nell'anno precedente;
3. Di tutte le obbligazioni assunte o derivanti dall'attività che pongono in essere, rispondono direttamente ed esclusivamente le strutture dell'organizzazione territoriale e coloro che per esse hanno agito, ai sensi dell'art.38 del codice civile.

ART. 28
(Libri Sociali)

1. L'Associazione deve tenere la seguente documentazione:
 - a. il libro dei soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Congressuale Nazionale, del C.D.N. e del C.E. in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti;

I soci/e hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente, che provvederà a risconrarla entro 7 giorni dalla ricezione.

ART. 29
(Rendiconto annuale, bilancio di esercizio e scritture contabili)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo di ogni anno.
2. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non superano il limite stabilito dall'art.13, comma 2, del C.T.S.), il CE predispone, entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio di esercizio. Il C.D.N. approva, entro il 30 aprile, il bilancio come prescritto da i comma 1 e 3 del medesimo art. 13 in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
 - a. il rendiconto consuntivo dell'esercizio concluso, che contiene le entrate e le spese sostenute nell'anno trascorso;
 - b. la relazione di missione, che illustra le poste del rendiconto consuntivo, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - c. entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea Congressuale Nazionale o, se eletto, il Consiglio Direttivo Nazionale, approva o delibera il rendiconto consuntivo dell'esercizio concluso,
 - d. nei casi e nei modi previsti (dall'art.14 del C.T.S) è redatto il bilancio sociale.
 - e. I documenti di bilancio devono essere depositati dal CE presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della riunione del C.D.N. ed inviati alle sedi periferiche.
3. Ogni socio/a può prendere visione dei documenti di bilancio, facendone richiesta scritta al

Presidente, che provvede a riscontrarla entro sette giorni dalla ricezione, comunicando per iscritto le modalità per l'accesso.

4. Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili si applica quanto prescritto (dall'art.87 del C.T.S.).

[Torna all'Indice](#)

ART. 30

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio secondo quanto previsto dall'art.9 del C.T.S..

[Torna all'Indice](#)

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto vigono le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore, dal Codice civile e dalle altre leggi e norme applicabili in materia.

Rimini 26/09/2020

Il Presidente di ASSODIPRO

Giuseppe Pesciaioli

Il Presente Statuto è stato approvato dal Congresso Straordinario svoltasi a Rimini nei giorni 25, 26, 27 Settembre 2020 , con la maggioranze previste dall'art. 31 del precedente Statuto

